



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2024
COM(2024) 412 final

2024/0229 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("l'accordo")¹ in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato per il commercio dell'accordo ("il comitato per il commercio").

La decisione aggiornerà al sistema armonizzato del 2022 l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ("regole specifiche per prodotto") e l'addendum a tale elenco, contenuti rispettivamente nell'appendice 2 "Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario" ("appendice 2"), nell'appendice 2A "Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario" ("appendice 2A") e nell'appendice 5 "Prodotti cui si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell'Ecuador e del Perù" ("appendice 5") dell'allegato II dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("allegato II").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo

L'accordo mira ad incrementare gli scambi bilaterali tra l'UE e la Colombia, il Perù e l'Ecuador ed è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013, con la Colombia dal 1° agosto 2013 e con l'Ecuador dal 1° gennaio 2017.

2.2. Il comitato per il commercio

Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo il comitato per il commercio può modificare le regole di origine specifiche di cui all'allegato II dell'accordo. Le decisioni che adotta sono adottate per consenso dei rappresentanti dell'UE e dei paesi andini firmatari (Colombia, Perù e Ecuador). In applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, che ha concluso i lavori preparatori, presenta al comitato per il commercio proposte di modifica dell'allegato II. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo, il comitato per il commercio può modificare le regole di origine specifiche di cui all'allegato II.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare un atto.

Il 1° gennaio 2022 sono state apportate modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA")².

¹ Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù, e l'Ecuador, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

² Organizzazione mondiale delle dogane, "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci", 1983.

Le parti dell'accordo hanno convenuto che, per tener conto degli adeguamenti del SA 2022, è necessario:

- aggiornare la designazione dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA e le regole di origine specifiche per prodotto di cui all'appendice 2 dell'allegato II;
- adeguare l'appendice 2A dell'allegato II per quanto riguarda la designazione delle voci SA;
- adeguare l'appendice 5 dell'allegato II per quanto riguarda i codici tariffari nell'ambito dei contingenti annuali per i prodotti originari del Perù.

Scopo dell'atto previsto è modificare le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II al fine di aggiornarle alla versione 2022 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) per quanto riguarda la designazione delle voci SA e le regole di origine specifiche per prodotto, da un lato, e i contingenti annuali, dall'altro.

È pertanto opportuno modificare l'appendice 2, la nota 2 dell'appendice 2A e l'appendice 5 dell'allegato II dell'accordo. Tali modifiche non introducono modifiche sostanziali delle regole di origine negoziate.

L'atto previsto vincolerà le parti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, che stabilisce che "le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle", e in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo, che prevede che il comitato per il commercio possa modificare l'allegato II.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'azione proposta riguarda le regole specifiche per prodotto di cui alle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II. Tali regole di origine specifiche per prodotto sono state aggiornate dalla decisione n. 3/2021 del comitato per il commercio del 3 dicembre 2021 per tenere conto delle versioni 2012 e 2017 del SA. Esse sono ormai obsolete a seguito dell'entrata in vigore del SA 2022 il 1° gennaio 2022. Di conseguenza, nella riunione del 14 ottobre 2022 il 9° sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine dell'accordo ha convenuto di aggiornare le appendici 2, 2A e 5 per tenere conto del SA 2022.

Aggiornamento dell'appendice 2

L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II. L'aggiornamento dell'appendice 2 riguarda le modifiche introdotte dal SA 2022 nella formulazione di alcuni capitoli, voci o sottovoci del SA, le correzioni di errori di ortografia di lieve entità e di modalità di redazione scorrette nonché l'adeguamento di talune regole specifiche per prodotto.

Aggiornamento dell'appendice 2A

Nell'appendice 2A dell'allegato II, la nota 2 dovrebbe essere adeguata per tener conto delle modifiche introdotte dal SA 2022 nelle designazioni di alcune voci elencate nella nota stessa.

Aggiornamento dell'appendice 5

Taluni prodotti della pesca marittima originari del Perù che sono esportati nell'Unione europea sono soggetti a contingenti annui, i cui dettagli sono esposti nell'appendice 5 dell'allegato II. Le parti dell'accordo hanno convenuto che, per tenere conto degli adeguamenti del SA 2022, è necessario adeguare i codici di alcuni prodotti delle voci 0303, 0307 e 1605 all'ultima versione della nomenclatura combinata dell'UE e dei codici TARIC.

Una decisione del Consiglio unica relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea

La proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio riguarda la modifica delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale.

L'aggiornamento, con frequenza quinquennale, delle regole di origine "specifiche per prodotto" in linea con gli aggiornamenti del sistema armonizzato fa parte delle buone pratiche dell'Unione europea.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra.

L'atto, in questo caso una decisione, che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii, dell'accordo, costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La proposta si riferisce all'attuazione di un accordo commerciale preferenziale concluso nell'ambito della politica commerciale comune, un settore in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato per il commercio modificherà le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo e contribuirà all'attuazione del medesimo allegato, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 26 giugno 2012 dall'Unione a norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio per quanto riguarda la Colombia e il Perù e l'11 novembre 2016 dall'Unione a norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio per quanto riguarda l'Ecuador. A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, esso è applicato in via provvisoria dal 1º marzo 2013 tra l'Unione e il Perù, dal 1º agosto 2013 tra l'Unione e la Colombia e dal 1º gennaio 2017 tra l'Unione e l'Ecuador.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo, il comitato per il commercio dell'accordo ("il comitato per il commercio") può modificare le disposizioni dell'allegato II dell'accordo, che riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa. L'appendice 2 "Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario", l'appendice 2A "Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario" e l'appendice 5 "Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell'Ecuador e del Perù" dell'allegato II sono attualmente basate sulle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato ("SA").
- (3) Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione che modifica le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II per allineare la formulazione di taluni capitoli, voci o sottovoci e per adeguare le regole di origine specifiche per prodotto alla versione SA 2022. Considerato il numero di modifiche da apportare alle appendici, per motivi di chiarezza è opportuno che tali appendici siano sostituite integralmente.
- (4) L'adozione della decisione da parte del comitato per il commercio è prevista per l'ultimo trimestre del 2024.

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché tale decisione avrà effetti giuridici nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso come allegato 1 alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio di cui all'articolo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*